



HIGHLIGHTS

Compliance AML. Pubblicate le nuove linee guida EBA
Cripto-attività e DLT. Pubblicato il richiamo di attenzione di Banca d'Italia in materia
Rischi climatici, crypto-asset, G-SIB e sistema bancario. Pubblicato il comunicato stampa del Comitato di Basilea che prevede la pubblicazione dei principi in materia

DALLA CORTE

Carte di credito revolving. L'ABF si pronuncia sull'inclusione nel TAEG di alcune commissioni a tali strumenti di pagamento
Polizze abbinate. L'ABF si pronuncia sull'esclusione dal TAEG delle provvigioni di collocamento

ALTRE NOTIZIE

Mercati degli strumenti finanziari. Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato in materia di commissioni di vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati (data reporting service providers – acronimo DRSP) da parte dell'ESMA

Compliance AML. Pubblicate le nuove linee guida EBA

EBA ha pubblicato le **linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione di conformità alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Funzione compliance antiriciclaggio) e dell'organo di gestione degli enti creditizi o finanziari**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), il quale prescrive che gli enti creditizi o finanziari adottino politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il documento in commento intende assicurare un'applicazione uniforme in tutta l'Unione Europea delle disposizioni di *governance* interna in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Le linee guida integrano, ma non sostituiscono, quelle emesse dalle autorità di vigilanza europee sugli accordi di *governance* e sui controlli di idoneità.

In particolare, le linee guida in esame integrano:

- gli orientamenti dell'EBA sull'*internal governance*;
- gli orientamenti congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave;
- gli orientamenti dell'ESMA sui requisiti della funzione compliance ai sensi della MiFID II;
- gli orientamenti dell'EIOPA sul sistema di *governance*;
- le linee guida dell'EBA sugli accordi di esternalizzazione;
- le linee guida dell'EIOPA sull'esternalizzazione di servizi *cloud*;
- le linee guida dell'ESMA sull'esternalizzazione di servizi *cloud*;
- le linee guida dell'EBA sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e le unità di informazione finanziaria.

In particolare, le linee guida in commento, in conformità al principio di proporzionalità, prevedono, all'interno dell'ente creditizio o finanziario, la **nomina di un responsabile con funzione di revisione indipendente - Funzione compliance antiriciclaggio - per la verifica delle policy, delle procedure e dei presidi di controllo adottati** per contrastare i fenomeni di riciclaggio.

Nel caso in cui l'ente creditizio o finanziario faccia parte di un gruppo, le linee guida prescrivono la nomina di un **Responsabile della compliance antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo di gruppo e chiariscono analiticamente i compiti e le responsabilità dello stesso**.

Il documento in commento chiarisce altresì i **compiti e le funzioni attribuiti al membro dell'organo di gestione responsabile dell'attuazione delle disposizioni normative ed amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo**; tale soggetto deve essere nominato negli enti creditizi o finanziari in conformità a quanto disposto dall'art. 46 della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il documento contiene una parte relativa alla definizione dei **flussi informativi della compliance antiriciclaggio**, con particolare riferimento a quelli indirizzati agli organi sociali di vertice.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cripto-attività e DLT. Pubblicato il richiamo di attenzione di Banca d'Italia in materia

Banca d'Italia ha pubblicato un richiamo d'attenzione relativo all'utilizzo delle tecnologie decentralizzate (*distributed ledger technologies* – "DLT") nella settore finanziario e agli impatti dell'utilizzo delle medesime sulle cripto-attività.

Il documento in commento, preliminarmente, ricostruisce il contesto regolamentare di riferimento e le principali caratteristiche delle DLT, oltreché le modalità di utilizzo di tali tecnologie riconducibili alla detenzione e al trasferimento di valori e diritti, che sono rappresentati digitalmente mediante le cripto-attività.

In particolare, si evidenzia che le cripto-attività possono comportare le seguenti tipologie di rischio: i) rischi sulla stabilità del sistema finanziario a causa dell'interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non; ii) rischi relativi alla mancanza di controlli e strumenti di regolamentazione che può comportare situazioni sfavorevoli per gli investitori.

Pertanto, con il richiamo di attenzione, l'autorità di vigilanza prevede di intervenire con dei controlli prudenziali e di vigilanza sui sistemi di pagamento al fine di mitigare i predetti rischi.

Nello specifico, Banca d'Italia intende anzitutto richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sulle opportunità, che sui rischi connessi con l'uso di tali tecnologie nella finanza e con le attività e i servizi relativi alle cripto-attività; in secondo luogo, intende evidenziare alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte dei predetti soggetti, di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l'impiego delle DLT e/o con l'operatività in cripto-attività.

Inoltre, le indicazioni fornite da Banca d'Italia costituiscono un riferimento per gli utenti, gli intermediari, i fornitori tecnologici, i gestori di schemi infrastrutture e portafogli digitali che operano nell'ambito di ecosistemi di cripto-attività, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle DLT.

Con specifico riferimento alle banche e agli intermediari finanziari¹ si prevede che, in attesa che si definiscano le indicazioni in corso di elaborazione a livello internazionale ed europeo nel settore delle cripto-attività, gli attuali regimi prudenziali contengono principi ai quali le banche e gli altri intermediari vigilati possono fin da subito fare riferimento per valutare e presidiare i rischi connessi con l'eventuale avvio dell'operatività in cripto-attività².

Nell'ambito della predetta operatività, con il documento in commento, l'autorità di vigilanza richiama l'attenzione degli intermediari sull'importanza di assicurare:

- il coinvolgimento tempestivo degli organi di governo aziendale e delle funzioni di controllo di secondo e di terzo livello, sin dalla fase iniziale di studio delle iniziative, per valutarne la conformità alla regolamentazione vigente, la coerenza con gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché la relativa sostenibilità economica e finanziaria;
- la definizione di adeguati flussi informativi diretti agli organi aziendali e verso le funzioni di controllo interno in merito al livello e all'andamento della loro esposizione, diretta o indiretta, a tutte le tipologie di rischio collegate, agli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, alla tipologia di operazioni e servizi prestati e ai rispettivi rischi (particolare attenzione dovrà essere dedicata all'adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e a quelli reputazionali e legali);

¹ Si tratta delle seguenti categorie di intermediari bancari e finanziari, rispetto ai quali la Banca d'Italia svolge la propria attività di vigilanza: banche e gruppi bancari; SIM e gruppi di SIM; SGR, SICAV e SICAF; Istituti di moneta elettronica – IMEL; Istituti di pagamento; intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

² In questo settore, l'operatività per le banche e degli intermediari finanziari potrebbe consistere: i) nella detenzione di esposizioni in cripto-attività; ii) nell'emissione e/o rimborso di cripto-attività (ove previsto); iii) custodia e gestione della riserva nel caso di *asset-linked stablecoins*; iv) gestione di infrastrutture e validazione di transazioni; v) prestazione di servizi relativi alle cripto-attività quali: portafoglio digitale (*wallet*), *exchanger*, piattaforma di trading; vi) esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi; vii) consulenza.

- la garanzia del possesso di adeguate competenze da parte degli organi aziendali e delle funzioni di controllo interno per comprendere appieno opportunità e rischi, in rapporto al contesto competitivo e al modello di *business* dell'intermediario, alla sua strategia e al complessivo profilo di rischio;
- la garanzia dell'adeguatezza e della coerenza degli assetti organizzativi rispetto alle iniziative intraprese, per assicurare l'efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte (particolare attenzione è prestata all'adeguatezza dei processi e delle procedure volte ad assicurare l'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi).

Inoltre, si prevede che, in caso di esternalizzazione o affidamento a terze parti di funzioni operative relative all'operatività in cripto-attività o all'impiego di DLT, dato il carattere innovativo delle stesse, assumono importanza centrale: (i) la valutazione delle condizioni previste dalla normativa per la qualificazione come funzioni "essenziali" o "importanti" delle stesse; (ii) la capacità degli intermediari di selezionare e monitorare nel continuo il fornitore dei servizi, in modo da assicurare che quest'ultimo disponga non solo delle competenze tecniche/tecnologiche idonee al corretto svolgimento del servizio affidato ma anche della capacità di assicurare nel continuo il rispetto delle regole di vigilanza.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle cripto-attività, del tipo di operatività e delle tecnologie decentralizzate, si evidenzia altresì l'esigenza per agli intermediari di garantire:

- l'adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire/distribuire prodotti o servizi in cripto-attività;
- la correttezza del rapporto con la clientela, sia attraverso un'adeguata informativa sui rischi e sulle caratteristiche connesse con l'operatività in cripto-attività, anche ad opera di terze parti, sia mediante un rafforzamento delle procedure per la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami;
- l'adozione di tutti i presidi necessari al contenimento dei rischi operativi – con particolare attenzione al rischio informatico – e la tutela della *cybersecurity*;
- la mitigazione anche delle nuove dimensioni che potrebbero assumere i rischi finanziari collegati alla prestazione di servizi in cripto-attività o all'emissione delle stesse, entro i limiti previsti dal quadro normativo vigente;
- un'accurata valutazione del trattamento prudenziale applicabile alle eventuali esposizioni in cripto-attività che, in attesa della definizione del quadro legislativo in materia, andrà valutato caso per caso, nel contesto di una preventiva interlocuzione con l'autorità di vigilanza;
- nel comparto del risparmio gestito, la coerenza e l'allineamento tra la strategia di investimento dei fondi, il relativo profilo di liquidità, la politica di rimborso e la forma degli stessi, nonché tutti i profili attinenti alla tutela dei sottoscrittori.

Infine, il richiamo di attenzione prevede che **Banca d'Italia si riserva di effettuare, in ogni momento, ulteriori approfondimenti e analisi, anche caso per caso, con riguardo a specifiche iniziative o attività.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Rischi climatici, *crypto-asset*, G-SIB e sistema bancario. Pubblicato il comunicato stampa del Comitato di Basilea che prevede la pubblicazione dei principi in materia

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (*Basel Committee on Banking Supervision* – “BCBS”) ha sviluppato una serie di principi in materia di gestione e vigilanza dei rischi climatici nel sistema finanziario globale; ha elaborato un *framework* normativo per il trattamento prudenziale dei *crypto-asset* e una nuova metodologia per la valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale (GSIB); ha altresì condotto un’analisi sui rischi e sulle vulnerabilità del sistema bancario globale.

Con riferimento alla gestione e alla vigilanza dei rischi climatici nel sistema finanziario, il Comitato di Basilea ha approvato un insieme di principi, in attuazione della consultazione³ condotta dal Comitato stesso su tali principi dello scorso anno, al fine di potenziare le misure di *disclosure*, *vigilanza* e *regolamentazione* – per affrontare i rischi finanziari legati al clima per il sistema bancario globale.

Per quanto attiene al trattamento prudenziale delle esposizioni in *cryptoasset*, in attuazione della consultazione⁴ dello scorso anno in materia, il Comitato di Basilea ha avviato i lavori per l’avvio di una seconda consultazione; in particolare, evidenziando l’importanza di disporre di un quadro prudenziale minimo globale per mitigare i rischi derivanti dagli investimenti in *crypto-asset*.

Con riferimento alla metodologia di valutazione delle G-SIB, il Comitato ha completato la revisione delle norme inerenti al trattamento delle esposizioni transfrontaliere nell’ambito della metodologia per la valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale.

Per quanto concerne i rischi e le vulnerabilità del sistema bancario globale, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, il Comitato ha tenuto una serie di riunioni per discutere i rischi e le vulnerabilità del sistema bancario globale.

In tale contesto, il Comitato di Basilea ha sottolineato l’importanza che le banche e le autorità di vigilanza continuino a **monitorare, valutare e mitigare attentamente questi rischi e vulnerabilità**, anche con riferimento alla gestione dei rischi derivanti dal peggioramento delle prospettive macroeconomiche, dall’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse in diversi mercati e da un ampio *repricing* delle attività meritate un attento monitoraggio.

Il Comitato di Basilea ha, dunque, pubblicato un comunicato stampa nel quale prevede che i principi, in fase di definizione, saranno pubblicati nelle prossime settimane e formeranno oggetto di commento in una delle prossime newsletter del nostro dipartimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

³ Cfr. al “*Consultative Document Principles for the effective management and supervision of climate related financial risks*” del novembre 2021.

⁴ Cfr. al “*Consultative Document Prudential treatment of crypto-asset exposures*” del giugno 2021.

Carte di credito revolving. L'ABF si pronuncia sull'inclusione nel TAEG di alcune commissioni a tali strumenti di pagamento

L'ABF, con le decisioni in commento, si è espresso in materia di inclusione nel calcolo del TAEG di alcune commissioni riferibili a carte di credito revolving.

In particolare, con la **decisione n. 6856**, il collegio di coordinamento ABF ha statuito che debba ritenersi esclusa dal calcolo del TAEG la "commissione di anticipo contante".

Tale assunto si basa sul fatto che il principale utilizzo della carta *revolving* è quello del consumo per acquisti, invece l'anticipo contante rappresenta una modalità di utilizzo della carta alternativa all'utilizzo per acquisti mediante POS, meno utilizzata.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Con la **decisione n. 6858**, il collegio di coordinamento ABF ha ritenuto che, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 23 agosto 2010 di attuazione della Direttiva (UE) 48/2008 sul credito al consumo, vadano esclusi dal calcolo del TAEG i costi di invio dell'estratto conto, sempreché sia garantita alla clientela la libertà di scelta tra modalità di invio gratuite e a pagamento.

A tal proposito, la scelta delle opzioni di invio e, in particolare la scelta dell'invio cartaceo, devono riflettersi nel calcolo del TAEG.

Al fine di valutare la libertà della predetta scelta occorre:

- indicare nelle condizioni generali di contratto le opzioni di invio (postale o digitale) e specificare i relativi costi;
- prevedere le spese di invio di cui sia data separata evidenza rispetto al TAEG;
- non elevare tali spese oltre il normale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Polizze abbinate⁵. L'ABF si pronuncia sull'esclusione dal TAEG delle provvigioni di collocamento

L'ABF, con la decisione in commento, si è espresso sul tema delle polizze abbinate non obbligatorie, con riferimento alle quali va esclusa dal calcolo del TAEG la parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio e trattenuta dall'intermediario finanziatore quale provvigione di collocamento⁶.

Il Collegio di coordinamento ABF evidenzia che rilevano le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, le quali prevedono l'inclusione nel calcolo del TAEG degli interessi e di tutti i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per beneficiarne alle condizioni offerte.

Pertanto, l'esclusione dal TAEG del premio assicurativo appare giustificata dalla natura non obbligatoria delle polizze abbinate al finanziamento.

Alla luce di tale previsione, nessun dubbio sorge con riferimento al premio puro pagato dal cliente, tuttavia il collegio si è soffermato sulla non inclusione del costo rappresentato dalla provvigione percepita dal mutuante collocatore della polizza.

⁵ Si tratta di polizze assicurative (prodotti non finanziari) in abbinamento a un finanziamento che richiedono l'adozione di una serie di cautele, sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle imprese produttrici, in modo da garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l'integrità del rapporto di fiducia con la clientela. È necessario che, nell'offerta di tali prodotti, le condotte concretamente poste in essere dagli operatori assicurino la correttezza delle relazioni e l'effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

⁶ Si tratta della provvigione incassata dall'intermediario del credito per la collocazione della polizza facoltativa.

Ebbene, l'ABF, prevede che, se la polizza assicurativa contratta dal finanziatore va qualificata come facoltativa, nulla di tale voce di costo può essere inclusa nel calcolo del TAEG; né il premio, né la provvigione trattenuta o retrocessa dall'intermediario, configurando quest'ultima una voce di costo non distinguibile dal premio assicurativo pagato dal cliente finanziato.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Mercati degli strumenti finanziari. Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato in materia di commissioni di vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati (*data reporting service providers* – acronimo DRSP) da parte dell'ESMA

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2022, il **Regolamento delegato (UE) 2022/930 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), al fine di specificare le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati (*data reporting service providers* – acronimo "DRSP") da parte dell'ESMA.**

Il Regolamento in commento stabilisce le commissioni⁷ che ESMA può richiedere per la proposizione delle domande, l'autorizzazione e la vigilanza dei DRSP.

I compiti di vigilanza includono:

- la valutazione dell'idoneità dell'organo di gestione;
- il controllo sui requisiti organizzativi da parte dei fornitori di servizi di comunicazione;
- l'attuazione del potere di chiedere informazioni, condurre indagini e svolgere ispezioni;
- la prescrizione di misure di vigilanza.

Nel corso della prima presentazione della domanda ESMA determina se il DRSP possa beneficiare di una deroga alla vigilanza dell'ESMA con la conseguenza della non applicazione di alcuna commissione.

Il Regolamento in commento prevede inoltre una disciplina transitoria per gli anni 2022⁸ e 2023⁹ e basa i calcoli per la determinazione delle commissioni di vigilanza, secondo il

⁷ Tali costi, addebitati ai fornitori di servizi di comunicazione dati, sono finalizzati a coprire integralmente le spese sostenute dall'ESMA relativamente all'autorizzazione e alla vigilanza dei *data reporting service providers*.

⁸ Cfr. Articolo 9 – "Disposizioni transitorie per il 2022" – "1. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza applicabile ai DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, l'ESMA riscuote una commissione fissa, basata sui seguenti calcoli:

a) 350 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;

b) 50 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;

c) 650 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;

d) 50 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata.

2. L'ESMA trasmette agli APA e agli ARM interessati una fattura che specifica l'intero importo delle commissioni per il 2022 non appena ciò sia materialmente possibile dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento e al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento".

⁹ Cfr. Articolo 10 – "Disposizioni transitorie per il 2023" – "1. Ai DRSP sottoposti alla vigilanza dell'ESMA al 1o gennaio 2023 è addebitata una commissione annuale di vigilanza per il 2023 calcolata conformemente all'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il fatturato applicabile dei DRSP è calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile di un DRSP è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) i ricavi del DRSP generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e

principio di proporzionalità, determinando la rilevanza dei DRSP sul numero delle operazioni svolte.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdilutivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

b) i ricavi del DRSP generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022, divisa per la somma dei seguenti elementi:

c) i ricavi totali di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e

d) i ricavi totali generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA di tutti gli ARM o gli APA nei primi sei mesi del 2022.

Entro il 30 settembre 2022 i DRSP informano l'ESMA circa l'importo dei ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e circa l'importo dei ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022.

3. Non appena il bilancio sottoposto a revisione contabile per l'anno 2022 si rende disponibile, i DRSP di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente tale bilancio sottoposto a revisione contabile all'ESMA in conformità dell'articolo 4, paragrafo

4. L'ESMA calcola l'eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2023 pagata dal DRSP in conformità del paragrafo 2 e la commissione annuale di vigilanza dovuta per il 2023 calcolata sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile ricevuto in conformità del paragrafo 3.

5. L'ESMA trasmette ai DRSP una prima fattura che specifica l'importo della commissione di vigilanza per il 2023 di cui al paragrafo 2 al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.

Quando le informazioni di cui al paragrafo 3 sono disponibili per tutti i DRSP, l'ESMA trasmette ai DRSP una seconda fattura che specifica l'importo definitivo della commissione di vigilanza per il 2023 sulla base del calcolo di cui al paragrafo 4. L'ESMA trasmette ai DRSP tale fattura al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento."

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it